

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Elezione del Consiglio federale da parte del Popolo»

del 14 dicembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Elezione del Consiglio federale da parte
del Popolo», depositata il 7 luglio 2011²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 maggio 2012³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 7 luglio 2011 «Elezione del Consiglio federale da parte del Popolo» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 136 cpv. 2

² Esse possono partecipare alle elezioni del Consiglio federale, alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni federali, nonché lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia federale.

Art. 168 cpv. 1

¹ L'Assemblea federale elegge il cancelliere della Confederazione, i giudici del Tribunale federale e il generale.

Art. 175 cpv. 2–7

² I membri del Consiglio federale sono eletti dal Popolo a suffragio diretto secondo il sistema maggioritario. Sono eletti fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale.

³ L'elezione per il rinnovo integrale del Consiglio federale si svolge ogni quattro anni, contemporaneamente all'elezione del Consiglio nazionale. In caso di seggi vacanti si procede a un'elezione suppletiva.

¹ RS 101

² FF 2011 5875

³ FF 2012 4993

⁴ La Svizzera forma un unico circondario elettorale. È eletto al primo turno chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Quest'ultima è calcolata come segue: il numero complessivo dei voti validi ottenuti dai candidati è diviso per il numero dei membri del Consiglio federale da eleggere e il risultato è a sua volta diviso per due; la maggioranza assoluta è data dal numero intero immediatamente superiore. Se nel primo turno elettorale la maggioranza assoluta non è raggiunta da un numero sufficiente di candidati, si svolge un secondo turno. Nel secondo turno decide la maggioranza semplice. In caso di parità di voti si procede per sorteggio.

⁵ Almeno due membri del Consiglio federale devono essere eletti fra i cittadini eleggibili domiciliati nei Cantoni del Ticino, di Vaud, di Neuchâtel, di Ginevra o del Giura, nelle regioni francofone dei Cantoni di Berna, di Friburgo o del Vallese o nelle regioni italofone del Cantone dei Grigioni.

⁶ Se dopo un'elezione del Consiglio federale non è soddisfatta l'esigenza di cui al capoverso 5, sono eletti i candidati domiciliati nei Cantoni e nelle regioni menzionati nel capoverso 5 che hanno conseguito la media geometrica più elevata calcolata in base ai voti ottenuti in tutta la Svizzera, da un lato, e in tali Cantoni e regioni dall'altro. I candidati eletti che non sono domiciliati nei Cantoni e nelle regioni menzionati nel capoverso 5 e che hanno ottenuto il minor numero di voti sono eliminati.

⁷ La legge disciplina i particolari.

Art. 176 cpv. 2

² Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale sono eletti per un anno dal Consiglio federale fra i suoi membri.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2012

Il presidente: Filippo Lombardi

Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2012

La presidente: Maya Graf

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz